



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI SPESA E RISERVA



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico"

Via Verdi 23/25 - 27100 PAVIA Tel. 0382 29120 -

cod.mecc. PVP05000G C.F. 96000610186

E-mail: pvp05000g@istruzione.it

Pec: pvp05000g@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

Il presente regolamento, approvato all'unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 6 novembre 2025 con Delibera n. 20, disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 1 Riferimenti normativi

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;

O.M. 90/2001, art. 18, 19, 23, 24;

Legge 107/2015 art. 33;

D.Lgs. 62/2017 art. 14;

C.M. annuale su *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado*

La sezione VII del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3250 del 9 aprile 2024, ha annullato la parte dell'art. 4 del D.M 5/2021 nella quale si prevedeva l'obbligo degli esami integrativi per gli studenti che chiedono il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, di indirizzo, di articolazione o di opzione di scuola secondaria di secondo grado.

Tuttavia, in virtù dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è lasciata alle singole scuole calibrare e modulare le iniziative necessarie ad un proficuo inserimento dello studente che chiede il passaggio al nuovo percorso. La mancata obbligatorietà degli esami non implica infatti l'automatica impossibilità di prevederli, soprattutto per quelle discipline non previste nel percorso di studio di provenienza. Il Collegio Docenti del Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico" di Pavia ha deliberato di mantenere gli Esami Integrativi esclusivamente per le discipline non affrontate nel percorso di studio di provenienza dello studente.

Art. 2 Definizioni

2.1 Esame integrativo: permette ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso tipo o indirizzo. Riguarda le discipline, o parti di discipline, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

Si precisa che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio di indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum).

2.2 Esame di idoneità: permette di accedere ad una o più classi successive a quella per cui si possiede il titolo di ammissione. Riguarda i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Art. 3 Passaggi nel Primo anno

Gli alunni che frequentano il primo anno di corso in questo o altro Istituto secondario e desiderano ri-orientarsi ed iscriversi al primo anno di questo istituto, altro indirizzo, possono chiedere, entro il 15 ottobre, il passaggio al Dirigente Scolastico che, fatta salva la proporzione tra le classi, la disponibilità di posti e la capacità degli ambienti, acquisito il parere del Consiglio di Classe, valuta la richiesta.

Art. 4 Esami Integrativi

4.1 Gli alunni idonei al secondo anno o al terzo anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria di secondo grado che desiderano essere ammessi al secondo anno o al terzo anno di un corso di studi dell'Istituto, diverso da quello di provenienza, devono presentare apposita domanda da far pervenire all'indirizzo mail ufficiale della scuola (pvps05000q@istruzione.it) entro il 30 giugno dell'anno scolastico precedente (es. giugno 2026 per l'anno 2026-2027), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

4.2 È possibile presentare domanda anche per accedere al secondo periodo didattico, ma solo in casi di comprovata necessità quali trasferimento della famiglia o problematiche personali riservate note al DS; in questo caso la domanda deve essere presentata entro il 15 novembre del medesimo anno scolastico (es. novembre 2026 per gennaio 2027).

4.3 In caso di sospensione di giudizio, la domanda è accolta con riserva.

4.4 Il DS, verificata con il Consiglio di Classe la compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, potrà ammettere tali alunni a sostenere esami

integrativi su discipline o parti delle medesime non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

4.5 La sessione degli esami integrativi deve avere termine, in base alle disposizioni in vigore, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo e si svolge di norma la prima settimana di settembre. Non possono essere dunque richiesti cambi di indirizzo durante l'anno scolastico ad eccezione di quanto indicato al punto 4.2.

Art. 5 Esami di idoneità (integrato secondo quanto disposto dal D.M. 218 del 11/11/2025)

5.1 Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale.

Possono sostenere gli esami di idoneità

- a. i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- b. i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
- c. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
- d. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
- e. Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
- f. Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

5.2 Nomina delle Commissioni

- a. La commissione, nominata dal dirigente scolastico, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.
- b. Se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

5.3 Prove d'esame

- a. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricula ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
- b. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
- c. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
- d. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, con le modalità di cui al precedente comma c, deve essere distinta per ciascun anno.
- e. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
- f. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Art. 6 Accesso all'esame di idoneità

È possibile sostenere l'esame di idoneità solo nei casi previsti dagli artt. 192-193 del D.Lgs. 297/1994 e dall'art. 14 del D.Lgs. 62/2017.

I casi principali sono:

- a) lo studente vuole recuperare l'anno o al massimo due anni persi nel corso della scuola secondaria di secondo grado;
- b) lo studente si è ritirato entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. In tal caso lo studente può sostenere gli esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere all'anno successivo a quello frequentato.

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 7 Tempistica per gli esami di idoneità ed integrativi

7.1 Le domande di ammissione agli esami di idoneità ed integrativi vanno presentate al dirigente scolastico entro il 30 giugno, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

7.2 I documenti da presentare sono quelli previsti dalla normativa vigente.

7.3 Il dirigente scolastico analizza le domande e le indirizza ai relativi Consigli di Classe che, verificata la compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, definiscono le discipline oggetto d'esame ed i relativi programmi.

7.4 I Dipartimenti disciplinari predispongono l'elenco dei contenuti e delle competenze che ritengono necessarie per proseguire il percorso scolastico nell'indirizzo scelto, basandosi su quanto indicato dai Curricoli verticali e dalle conoscenze e competenze di base in essi esplicitate. Il contenuto sarà comunicato al candidato contestualmente all'accettazione della domanda e costituirà oggetto delle prove d'esame.

7.5 La scuola predispone l'elenco dei candidati e delle discipline su cui si svolge l'esame per la classe di destinazione.

7.6 Lo studente sosterrà una prova scritta, pratica, grafica o scritto-grafica in coerenza con la natura delle discipline affrontate e un colloquio.

7.7 Le prove si svolgeranno nei primi giorni di settembre per gli inserimenti nel nuovo anno scolastico e nella settimana di rientro dalle vacanze di Natale per gli inserimenti nel secondo periodo didattico sempre se ricorrono le condizioni indicate nel punto 4.2.

7.8 L'Esame si riterrà superato con una votazione minima di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali si è sostenuto l'Esame.

7.9 La Commissione di valutazione è formata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è composta dai Docenti della classe a cui il candidato aspira.

7.10 Il calendario degli esami integrativi e/o di idoneità è pubblicato sul Sito web dell'Istituto e comunicato via mail ai candidati.

7.11 La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio opportunamente verbalizzato.

7.12 I risultati vengono comunicati ai diretti interessati, attraverso una mail personale.

Art. 8 Norma finale

Eventuali ulteriori casi non esplicitamente affrontati da questo regolamento vengono affrontati e risolti dalla dirigenza, nel rispetto della normativa in vigore e dello spirito del presente regolamento.